

Programmazione 2021-2027

Informativa sulla fase conclusiva dei negoziati sul quadro regolamentare della politica di coesione 2021-2027

(PCM-Dipartimento per le politiche di coesione)



PRINCIPALI TAPPE DEL NEGOZIATO NEL 2020

Il negoziato sulle <u>cinque proposte regolamentari afferenti alla politica di coesione</u> (RDC, FESR/Fondo di coesione, FSE+, Interreg, Meccanismo transfrontaliero europeo - *ECBM*), presentate dalla CE nel maggio 2018, è proseguito a ritmi serrati nel corso del 2020 ed è stato contrassegnato da alcune tappe fondamentali:

- ✓ 14 gennaio 2020: la CE pubblica la nuova proposta regolamentare che istituisce il Fondo per una transizione giusta (JTF) e la collegata proposta di modifica al regolamento generale, nel quadro della più ampia iniziativa in materia di Green Deal europeo.
- ✓ <u>28 maggio 2020</u>: la CE pubblica il pacchetto di misure per la ripresa a seguito della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 (*Recovery package*). In tale ambito si inseriscono sia le proposte di modifica al pacchetto legislativo coesione, con l'obiettivo principale di introdurre misure di flessibilità in deroga alle disposizioni ordinarie in caso di circostanze eccezionali e inusuali, sia la nuova proposta di regolamento React-EU.
- ✓ 21 luglio 2020: il Consiglio europeo adotta le proprie conclusioni sul QFP 2021-2027 e i c.d. programmi Next Generation EU, successivamente traslate, per le parti afferenti alla politica di coesione, nel mandato parziale approvato dal Consiglio il 5 ottobre 2020, su cui si sono svolti i triloghi.
- ✓ **12-13 dicembre 2020**: adozione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

LE FASI DEL NEGOZIATO SUL REGOLAMENTO FINANZIARIO NEL 2020

- □ Consiglio europeo 12-13 dicembre 2019: proposta finlandese di schema negoziale (*Negotiating Box*) considerata irricevibile dalla maggior parte degli SM: dimensione bilancio (1,07% del RNL UE-27) inferiore alla proposta CE (1,11%) e tagli alla coesione) → mandato al Presidente del Consiglio europeo a presentare nuova proposta.
- □ Consiglio europeo del 20-21 febbraio 2020: discussione della proposta di Negobox presenta dal Presidente Michel, con l'obiettivo di raggiungere un accordo → nessun accordo raggiunto. Principali punti di disaccordo: dimensione complessiva del bilancio (con i paesi frugali non disponibili ad accettare un bilancio superiore al 1% del RNL dell'UE-27); sconti di bilancio («rebates»).
- □ PE chiede un bilancio ambizioso: non disponibile a votare le proposte presentate.

LE FASI DEL NEGOZIATO SUL REGOLAMENTO FINANZIARIO NEL 2020

- Consiglio europeo del 23 aprile 2020: getta le basi per la creazione di un fondo per reagire alle conseguenze socioeconomiche della crisi innescata dalla pandemia, incaricando la Commissione di presentare una proposta all'altezza della sfida, per aprire la strada alla ripresa economica dell'Europa e, allo stesso tempo, rafforzare la transizione verde e digitale
- ☐ 28 maggio 2020 la CE presenta il proprio piano per la ripresa (Next Generation EU) che si affianca al QFP. In questo ambito si inserisce l'iniziativa REACT-EU. Inoltre, il Fondo per una transizione giusta riceve finanziamenti oltre che dal QFP anche attraverso le risorse esterne NGEU.
- □ 21 luglio 2020: i leader dell'UE concordano sull'articolato pacchetto proposto, per un valore pari a 1.824,3 miliardi di euro a prezzi 2018, che combina il QFP (1.074,3 miliardi di Euro) con uno sforzo straordinario per la ripresa nell'ambito dello strumento *Next Generation EU* (750 miliardi di Euro, di cui 390 miliardi sotto forma di sovvenzioni agli Stati membri e 360 miliardi sotto forma di prestiti).



QFP 2021-2027 - RUBRICA 2 «COESIONE, RESILIENZA E VALORI»

Rubrica/Fondo/Obiettivo		2021-2027							
		CE	FIN	CRO	DE_10LUG	DE_18LUG	DE_20LUG	EUCO_21LUG	COREPER_16DIC
Rubrica 2 "Coesione, resilienza e valori"	387.314	391.974	374.056	380.056	380.500	384.300	380.018	377.768	377.768
Sotto rubrica 2 "Coesione economica, sociale e territoriale"	367.616	330.642	323.181	323.181	323.600	327.400	328.335	330.235	330.235
Peso Sottorubrica 2 sul totale QFP	34,0%	29,1%	29,7%	29,5%	30,1%	30,5%	30,6%	30,7%	30,7%
FESR**	197.922	200.622	197.181	196.881	197.000	199.500	200.212	200.360	200.360
Fondo coesione (incluso CEF, pari a 10.000 mln di euro per 2021-2027)	75.848	41.374	39.700	40.700	40.700	41.000	41.006	42.556	42.556
ESF+***	93.846	88.646	86.300	85.600	85.900	86.900	87.117	87.319	87.319
JTF - Rubrica 3				7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
TOTALE QFP	1.082.048	1.134.583	1.087.327	1.094.827	1.074.300	1.074.300	1.074.300	1.074.300	1.074.300
In % RNL (EU-27)****	1,16	1,11	1,07	1,074	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054
Risorse per l'Obiettivo investimenti per la crescita e l'occupazione		322.194	313.100	315.300	315.700	319.500	320.385	322.285	329.684
di cui:									
a) regioni meno sviluppate		198.622	195.600	200.000	199.700	202.000	201.999	202.299	202.227
b) regioni in transizione		45.935	42.200	44.900	46.000	47.200	47.589	47.789	47.772
c) regioni più sviluppate		34.843	34.200	27.800	27.400	27.300	27.362	27.212	27.203

^{*} Fonte Working paper del Consiglio dell'UE, WK 5978/2018 INIT, dati al netto Regno Unito

^{**} Importi FESR delle proposte FIN, CRO e DE calcolati per differenza tra il totale della Sotto rubrica e gli altri fondi

^{***} Esclusa la componente a gestione diretta e indiretta CE (proposte CE, FIN e CRO: 1.042 mln; NB EUCO, COREPER e proposte DE: 676 mln)

^{****} Percentuale su RNL stimata per NB EUCO, COREPER e proposte DE



LE FASI DEL NEGOZIATO SUI REGOLAMENTI COESIONE NEL 2020

- □ E' proseguito l'esame tecnico delle cinque proposte regolamentari sotto le presidenze del Consilio UE «croata» (gennaio-giugno) e «tedesca» (luglio-dicembre).
- Nel primo semestre 2020, è ripreso il negoziato inter-istituzionale sui blocchi tematici del RDC non ancora trattati: "Monitoraggio, valutazione, comunicazione e visibilità" (Blocco 3), "Forme di sovvenzione, strumenti finanziari, regole di ammissibilità" (Blocco 4) e "Gestione finanziaria" (Blocco 6). Erano, invece, già stati oggetto di trilogo nel dicembre 2019 i blocchi tematici 1 "Approccio strategico e programmazione", 2 "Condizioni per l'eleggibilità e performance framework" e 5 "Sistemi di gestione e controllo".
- I negoziati sul pacchetto legislativo coesione si interrompono in seguito alla pandemia per lasciare spazio alla discussione e all'adozione rapida delle due iniziative regolamentari di riposta alla crisi sanitaria (CRII e CRII Plus) ed entrano nuovamente nel vivo, a partire dal mese di luglio, con l'esame di entrambe le proposte CE di modifica del RDC (di gennaio e maggio 2020) e dei blocchi 7 «Oggetto e definizioni, delega di poteri, attuazione, disposizioni finali e transitorie» e 8 «Quadro finanziario», con l'adozione di mandati parziali a negoziare con il PE.



LE FASI DEL NEGOZIATO SUI REGOLAMENTI COESIONE NEL 2020

- Nei mesi **settembre-dicembre sono entrati nel vivo i triloghi** (confronto Commissione, Consiglio, PE) **sull'intero pacchetto legislativo**, escluso il regolamento ECBM, culminati negli **accordi politici provvisori tra Consiglio e Parlamento che hanno riguardato i seguenti regolamenti:**
 - Regolamento Disposizioni Comuni (RDC): accordo politico raggiunto nel corso del trilogo del 1º dicembre su tutti gli articoli del regolamento e e su alcuni elementi degli allegati III e IV (Condizioni abilitanti) e sull'allegato recante la metodologia di allocazione delle risorse. Rimangono esclusi dall'accordo i preamboli e la gran parte degli allegati che saranno esaminati a partire da gennaio 2021 dalla prossima presidenza portoghese.
 - ✓ FESR/Fondo di coesione: accordo politico provvisorio sul regolamento raggiunto in occasione del trilogo dell'8 dicembre 2020. Sebbene alcuni considerando siano coperti dall'accordo politico provvisorio, i considerando rimanenti e gli allegati sono stati messi da parte per la discussione sotto la presidenza portoghese.
 - ✓ <u>Interreg:</u> accordo politico provvisorio raggiunto il 7 dicembre 2020 sul complesso delle disposizioni del regolamento.
 - ✓ **JTF:** accordo politico provvisorio raggiunto in occasione del trilogo del 9 dicembre sul complesso delle disposizioni del regolamento.



RDC: Accordo di Partenariato ad esito dell'accordo politico provvisorio (1)

- □ RDC: quadro giuridico comune delle norme applicabili agli otto fondi a gestione concorrente: FESR, FC, FSE Plus, FEAMP, JTF, Fondi HOME (Fondo Asilo, migrazioni e integrazione, Fondo Sicurezza Interna, Strumento per i visti e il controllo delle frontiere).
- □ Accordo di partenariato indica l'indirizzo strategico e i meccanismi per l'uso efficiente ed efficace dei fondi (Art 7-9 CPR)
- □ Semplificato e schematizzato secondo un modello pre-definito (RDC, Allegato II) → A dicembre 2019, in esito al «trilogo», il COREPER ha confermato il carattere snello dell'AP, fissando precisi limiti redazionali per il documento (Max 35 pagine).
- ☐ In esito al «trilogo», confermata obbligatorietà per tutti i Paesi
- ☐ E' presentato prima o contestualmente al primo programma.



RDC: Accordo di Partenariato ad esito dell'accordo politico provvisorio (2)

- □ Conferma modificabilità AP nel settennio → Disposizione reintrodotta nel corso dell'esame in Consiglio → Confermata in esito al «trilogo» la possibilità di modifica dell'AP, sebbene incoraggiata soltanto in occasione della revisione intermedia (nel 2025).
- □ Collegamento più stretto con il <u>Semestre Europeo</u> e allineamento degli obiettivi e priorità di intervento con le «pertinenti» Raccomandazioni specifiche per Paese formulate annualmente dal Consiglio (<u>anche in occasione della revisione intermedia</u>). → Nel corso dell'esame in Consiglio è stato aggiunto il riferimento alla coerenza con il Pilastro europeo dei diritti sociali. → Introdotto nel testo di compromesso finale anche il riferimento all'allineamento con il PNIEC, voluto dal PE.



RDC: Accordo di Partenariato ad esito dell'accordo politico provvisorio

- □ Conferma esclusione dall'AP dei c.d. fondi HOME (AMIF, ISF e BMVI), con sola indicazione delle complementarietà e sinergie con i fondi della coesione. In base alla proposta di modifica del Regolamento generale, anche la programmazione del Fondo per la transizione giusta (JTF) rientra nell'AP (con proprio obiettivo specifico)
- Conferma orizzonte di programmazione: «5 + 2» nella proposta CE (art. 14 e art. 80.1). → Nel negoziato in Consiglio accolta la proposta tedesca di programmare dopo 5 anni il 50% delle risorse relative al 2026 e 2027. → In esito al trilogo, prevista assegnazione definitiva del 50% delle risorse degli ultimi due anni (flexibility amount) nel 2025, in fase di revisione intermedia.



□ CONDIZIONI ABILITANTI (Art. 11 e Allegati III e IV RDC):

- ✓ Confermato il sistema di **condizionalità sull'uso dei fondi** condizioni abilitanti «orizzontali » applicabili a tutti i fondi, con l'eccezione del JTF, condizioni abilitanti «tematiche» connesse agli obiettivi specifici applicabili a tutti i fondi. Meccanismo sanzionatorio inasprito (nessuna proporzionalità della sanzione), ma possibilità di certificare le spese anche in caso di condizione non soddisfatta, sospeso il rimborso in attesa del soddisfacimento (art.11.5).
- ✓ Pienamente accolta e confermata nell'accordo politico la posizione italiana all'Allegato IV e all'art. 67.3(b), che limita l'applicazione della condizione abilitante relativa alla buona governance della strategia di specializzazione intelligente ai soli obiettivi specifici (i) e (iv) dell' OS1, escludendone l'applicazione all'obiettivo specifico del FESR relativo alla competitività delle PMI;
- ✓ Reintrodotta nell'accordo politico provvisorio del 1º dicembre, su istanza del PE, la condizione abilitante relativa al quadro di azioni prioritarie per gli interventi nelle aree Natura 2000 (PAF).



□ CONDIZIONALITA' MACROECONOMICA (ART.15):

- ✓ Alleggerita la disposizione riguardante la condizionalità macroeconomica, in linea con molte richieste presentate dall'Italia, nel quadro delle decisioni assunte dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020.
- ✓ Eliminato il potere della Commissione di intervenire direttamente a sospendere i pagamenti nel caso in cui lo SM ometta di adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta di revisione dei programmi per l'attuazione di una raccomandazione specifica del Consiglio al Paese (paragrafi 1-6). La sospensione non si applica fino al 2023 e dopo il 2026 e non in relazione allo stesso PO per due anni consecutivi. La sospensione deve essere adeguatamente motivata.
- √ Nessuna sanzione in caso di applicazione della «clausola di salvaguardia generale» al Patto di Stabilità e crescita (PSC).
- ✓ Deroga totale per FSE Plus e Interreg.
- ✓ Ripristinato il paragrafo 17 di cui all'art. 23 del CPR vigente (1303/2013), che prevede la possibilità di modificare le disposizioni sulla condizionalità macroeconomica in caso di importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'UE.



MISURE TEMPORANEE (Art.15a)

✓ Sulla base dell'esperienza positiva delle iniziative CRII e CRII+, introdotta una nuova disposizione sull'adozione di misure temporanee per l'uso dei fondi in risposta a circostanze eccezionali e inusuali (Art. 15a): aumento del 10% dei pagamenti intermedi; ammissibilità operazioni completate; retroattività della spesa; proroga delle scadenze per la presentazione di documenti e informazioni alla CE.

□ FLESSIBILITA' NEL TRASFERIMENTO DI RISORSE (Art. 10, 21 e 105)

- maggiore flessibilità nei trasferimenti di risorse tra i fondi della politica di coesione (art. 21): ulteriore possibilità di trasferimento *tra fondi FESR, FC e FSE+* fino al 20%, in aggiunta al 5% tra i fondi a gestione concorrente previsto nella proposta originaria;
- ✓ confermato il trasferimento a strumenti a gestione diretta/indiretta della CE nella soglia del 5%. Confermato il trasferimento ad INVEST-EU nella misura del 5%. Tali scelte devono essere effettuate nell'AP o in fase di revisione dei programmi.
- ✓ tra le regioni (art. 105): ridotto al 5% il tetto per trasferimenti da regioni meno sviluppate a regioni in transizione e più sviluppate e da regioni in transizione a regioni più sviluppate. Nessun tetto al trasferimento verso le meno sviluppate e in transizione. Ammessi, a certe condizioni, i trasferimenti in deroga dall'obietto CTE all'obiettivo IOC (art. 105).



- □ Stabilite le seguenti **soglie massime delle quote di cofinanziamento UE** (art. 106): 85 % per le regioni meno sviluppate e ultraperiferiche; 70 % per le regioni in transizione classificate come meno sviluppate nel periodo 2014-2020; 60 % per le regioni in transizione; 50 % per le regioni più sviluppate precedentemente classificate come regioni in transizione; 40 % per le regioni più sviluppate. Per i programmi **Interreg** il tasso di cofinanziamento UE è fissato all'80%.
- Mantenuta la regola di disimpegno n+3 per il periodo 2021-2026 (art. 99). Ridotta la trattenuta sulle domande di pagamento, che scende dal 10% al 5% (art. 87.2).
- □ Confermata la soglia dei **5 milioni di euro** proposta dalla Commissione per le **operazioni soggette a esecuzione scaglionata**. (art. 111.1)
- Inserita nei preamboli la possibilità che, all'interno delle regole del Patto di Stabilità e Crescita, gli Stati membri possono chiedere maggiore flessibilità per le spese sostenute a titolo di cofinanziamento nazionale degli investimenti (**Golden Rule**).

Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione (Articolo 2)

- Spostamento delle **reti digitali in OP1**, con l'aggiunta di un nuovo obiettivo specifico (v) e spostamento della **mobilità urbana sostenibile in OP2** (in linea con la posizione italiana)
- ☐ Introduzione in OP4 di un nuovo obiettivo specifico (v) sul rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale
- Interventi sulle **smart grids**, obiettivo specifico (iii) **in OP2**, eliminato il riferimento "at local level" che ne restringeva l'ambito (in linea con la posizione italiana)

Concentrazione tematica (Articolo 3)

- Lo SM può scegliere l'applicazione dei criteri di concentrazione tematica a livello nazionale o di categoria di regione (in linea con la posizione italiana)
- □ Confermate le **soglie** di concentrazione delle risorse totali del FESR, per priorità diverse dall'AT, individuate nelle **conclusioni del Consiglio europeo del** 21 luglio 2020:
- MD almeno l'85 % agli OS1 «Un'Europa più intelligente» e «Un'Europa più verde» (OS2)", e almeno il 30 % all'OS2; non accolta la proposta di ulteriore vincolo su OS2 non supportata da IT)
- TR almeno il 40 % all'OS1 e almeno il 30 % all'OS2
- LD almeno il 25 % all'OS1 e almeno il 30 % all'OS2"



Concentrazione tematica (Articolo 3) [segue]

Introdotti ulteriori vincoli relativi alla concentrazione tematica per gli obb. specifici "connettività digitale" e "mobilità urbana multimodale", rispettivamente del 40% e 50%. Inoltre, viene specificato che le risorse per questi obiettivi specifici devono essere programmate in una priorità dedicata.

<u>Ambito d'intervento del FESR (Articolo 4)</u>

- Confermato la disposizione sul **rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari** e **della resilienza alle catastrofi**, come da proposta COM(2020)452, nell'ambito degli obb. specifici (iv) PO2 e (iv) PO4 (in linea con la posizione italiana)
- Confermata la possibilità di finanziare il **capitale d'esercizio delle PMI**, nella forma di sovvenzioni, come **misura temporanea**, per rispondere a circostanze eccezionali o inusuali, come previsto dall'**art.15a del RDC** (non accolta la proposta di introdurre la deroga alla concentrazione tematica quale ulteriore misura temporanea)
- Sostegno alle grandi imprese: possibile nel caso in cui (a) queste "operino in cooperazione con PMI" (conferma sostanziale della disposizione vigente in linea con la posizione italiana) e (b) quando si sostengono principalmente misure di efficienza energetica e energie rinnovabili; (c) per piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione (Reg. UE N. 2015/1017: fino a 499 dipendenti e fino a 3.000 dipendenti) se realizzato attraverso strumenti finanziari; (d) per le piccole imprese a media capitalizzazione per le attività di ricerca e innovazione.



Esc	clusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione (Articolo 6)
	Stralciata l'esclusione sull'acquisto di materiale rotabile da utilizzare nel trasporto ferroviario (in linea con la posizione nazionale)
	Confermata l'esclusione degli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali , con alcune eccezioni per interventi sugli aeroporti regionali esistenti (mitigazione dell'impatto ambientale, sicurezza e controllo del traffico aereo - Sistema SESAR)
	Ammesse alcune eccezioni per le attività connesse ai combustibili fossili , con limitazioni del campo di intervento (sostituzione sistemi riscaldamento e adeguamento reti per uso rinnovabili) <u>soggette a limiti di spesa e non fasizzabili</u> ; ammesso il sostegno per veicoli "puliti" per trasporto pubblico e per veicoli, aerei e navi ad uso protezione civile e vigili del fuoco)
	Eliminati i limiti al finanziamento delle infrastrutture a banda larga
	Riformulata la deroga su investimenti nello smaltimento dei rifiuti in discarica , (ambito di ammissibilità: smantellamento, riconversione o messa in sicurezza discariche esistenti) a condizione che non vi sia aumento di capacità (in linea con la posizione nazionale)
	Riformulata la deroga sul trattamento rifiuti residui per il quale è ammesso l'aumento di capacità relativamente alle tecnologie per il recupero dei materiali (in linea con la posizione nazionale)



<u>Esclusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione (Articolo 6)</u> [segue]

- ☐ Riformulata la deroga per le **imprese in difficoltà**:
 - "(d) undertakings in difficulty, as defined in point 18 of Article 2 of Commission Regulation (EU) No 651/2014, unless authorised under de minimis aid or temporary State aid rules established to address exceptional circumstances"
- Confermata l'apertura sulla **golden rule** per il Patto di stabilità e crescita (cofinanziamento nazionale in linea con la posizione nazionale):
 - "gli Stati membri possono presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità per le spese strutturali pubbliche o equivalenti sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il cofinanziamento degli investimenti attivati nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione. La Commissione valuta questa richiesta in base al Patto di stabilità e crescita e al Codice di condotta".

Introdotto l'obbligo per la CE di tenere informato il PE e il Consiglio circa l'applicazione di delle misure temporanee. Inoltre il PE e il Consiglio possono invitare la CE ad un dialogo strutturato sull'applicazione della disposizione



Sviluppo urbano sostenibile (Articolo 9)

□ Confermata la concentrazione di **almeno l'8% del FESR** a livello nazionale dell'obiettivo IOC, esclusa AT, da allocare allo **Sviluppo urbano sostenibile** e che **potrà contribuire alla concentrazione tematica su OP1 e OP2**

Obiettivi climatici e biodiversità

Su istanza del PE, inserito nuovo *recital* sul contributo FESR al raggiungimento del target del 30% relativo a tutta la spesa QFP per gli **obiettivi climatici** e previsto un impegno di spesa sulle annualità del QFP in tema di "**biodiversità**" (7,5% nel 2024 e 10% nel 2026-27)

REGOLAMENTO FSE PLUS

Negoziato ancora aperto su:

■ Requisiti di concentrazione tematica:

- Almeno il **25%** (proposta del PE almeno il **27%**) per l'inclusione sociale
- Almeno il 5% per contrastare la povertà infantile (proposta del PE di istituzione di una "Garanzia europea per l'infanzia")
- Almeno il 2% per contrastare la deprivazione materiale (proposta del PE almeno il 3%)
- Almeno il **15%** per l'occupazione giovanile, in particolare nel contesto della Garanzia per i giovani, per gli SM con una percentuale di NEET superiore alla media UE (proposta del PE: per gli SM con una percentuale di NEET maggiore al 15%)
- ☐ Governance: intesa non ancora raggiunta sulla creazione di un Comitato per la componente EASI programma per l'occupazione e innovazione sociale a gestione diretta (proposta del Consiglio) rispetto alla presenza di un unico ESF+ Commettee per tutte le componenti (articolato in gruppi di lavoro).
- Rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: l'emendamento del PE prevede che gli audit debbano includere verifiche sulla conformità delle operazioni finanziate dal FSE+ alle previsioni della Carta e ove la Commissione rilevi una violazione potrebbe determinare delle rettifiche finanziarie.
- Uso del FSE+ per **misure temporanee in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete:** il FSE+ può sostenere il finanziamento di "*short-time work schemes*" (senza l'obbligo di combinarli con misure attive) e l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone non in immediata vulnerabilità socioeconomica.



REGOLAMENTO JTF: PRINCIPALI DISPOSIZIONI AD ESITO DELL'ACCORDO POLITICO

- □ Il **Fondo per una transizione giusta** è uno dei tre pilastri del Meccanismo per un transizione giusta (JTM) previsto dal **Green Deal europeo** (insieme allo schema dedicato nell'ambito di InvestEU e allo strumento di prestito BEI). Il Regolamento JTF ha integrato il pacchetto legislativo per la coesione con l'introduzione di un **obiettivo specifico JTF volto a** compensare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra (art. 2), equiparato ai 5 obiettivi di policy già definiti nel RDC.
- Risorse complessive pari a 17,5 miliardi di euro, di cui 7,5 mld provenienti dal QFP e 10 mld da NGEU (art.3 e 3a). Confermata l'applicazione delle regole di disimpegno previste dal RDC per le risorse NGEU attribuite al Fondo relative alle annualità 2021, 2022 e 2023.
- Utilizzo delle risorse del Fondo attraverso la predisposizione da parte degli SM attraverso la predisposizione di **Piani territoriali di transizione giusta** (art. 7) nei quali identificare, in dialogo con la CE, i territori beneficiari più colpiti nella transizione verde. Confermata la necessità di garantire la **coerenza dei Piani con le strategie rilevanti** nonché di descrivere le **sinergie e le complementarietà con gli altri due pilastri del Meccanismo di transizione giusta** (InvestEU e BEI);

REGOLAMENTO JTF: PRINCIPALI DISPOSIZIONI AD ESITO DELL'ACCORDO POLITICO

_	come proposto dalla CE) così da integrare la dotazione del Fondo (cfr. anche art. 21a RDC).
	Concordati i tassi di cofinanziamento JTF per categorie di regioni (art. 6.3): l'85% per le regioni meno sviluppate, il 70% per le regioni in transizione e il 50% per le regioni più sviluppate (cfr. anche art. 106 RDC).
	In esito ai triloghi è stata introdotta una disposizione che disciplina l'accesso condizionato alle risorse del Fondo (art. 3.d) da parte dei Paesi che non hanno ancora assunto l'impegno al raggiungimento della neutralità climatica entro 2050 (impegni limitati al 50% delle risorse assegnate)
	Su istanza del PE, è stato introdotto un "meccanismo di ricompensa ecologica"

(art. 3.b), collegato alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conseguita dalle regioni che usufruiscono del sostegno del Fondo, subordinato tuttavia alla disponibilità

di ulteriori risorse nel 2024.

REGOLAMENTO JTF: PRINCIPALI DISPOSIZIONI AD ESITO DELL'ACCORDO POLITICO

☐ Ampliato l'**ambito di ammissibilità** (art. 4) per prendere in considerazione gli aspetti sociali della transizione, in particolare la creazione e la salvaguardia di posti di lavoro e l'intervento sui servizi di carattere generale. Possibilità di finanziare investimenti nella mobilità intelligente e sostenibile e per il rinnovamento delle reti di teleriscaldamento. Restano esclusi i finanziamenti nel settore dei combustibili fossili e del gas (art. 5). ☐ Confermata la possibilità di intervento a sostegno delle **grandi imprese** (art. 4, secondo paragrafo) limitatamente alle aree assistite ex 107.3 a e 107.3.c TFUE, per investimenti previsti nei piani territoriali per la transizione giusta, con una lista indicativa di operazione da sostenere, e di cui sia possibile dimostrare il contributo in termini di creazione di nuova occupazione ☐ Confermata la deroga alle esclusioni dal campo di intervento del JTF per le **imprese** in difficoltà autorizzate nell'ambito degli aiuti di Stato e del regime de minimis (art. 5.c); ☐ Inclusa una clausola che prevede il riesame da parte della Commissione entro il **30 giugno 2025** dell'attuazione del Fondo per una transizione giusta per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi stabiliti (art. 10b).



Presidenza del Censiglie dei Ministri DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE REGOLAMENTO CTE: PRINCIPALI DISPOSIZIONI AD ESITO **DELL'ACCORDO POLITICO**

Articolo 3: alle tre componenti (transfrontaliera marittima e terrestre, transnazionale, interregionale), si aggiunge quella delle regioni ultra-periferiche (non rilevante per l'Italia)
Articolo 9: 8.050 milioni di Euro le risorse FESR complessive dedicate alla CTE (8.948 milioni di Euro nel 14-20, con un peso sul totale coesione che passa dal 2,75% al 2,4%), suddivise tra programmi transfrontalieri (72,2%), 18,2% (transnazionali), 6,1% (interregionali), 3,5% (regioni ultra-periferiche)
Flessibilità tra componenti fino al 15%
Articolo 13: 80% co-finanziamento UE (85% nel 14-20)
Articolo 14: due obiettivi specifici Interreg (opzionali): Una migliore governance della cooperazione (c.d. ISO1); Un'Europa più sicura (c.d. ISO2)
Articolo 15: obbligo di concentrazione tematica di almeno il 60% delle risorse su OP2 (e OP4 per i programmi transfrontalieri terrestri) e un massimo di due ulteriori OP. ISO1 fino al 20%, ISO2 fino al 5%
Qualora un programma transnazionale supporti una strategia macro-regionale o di bacino marittimo, è previsto l'obbligo (assente nel 14-20) di contribuire con almeno l'80% delle proprie risorse agli obiettivi della strategia
Articoli 24 e 25: obbligo, salvo giustificazione, di finanziare progetti di limitato volume finanziario e di supportare i fondi piccoli progetti, fino al 20% dell'allocazione totale del programma
Articolo 27: l'assistenza tecnica non è più una priorità a se stante, ma una quota parte dell'allocazione delle singole priorità tematiche: 7% (6% nel 14-20) per i transfrontalieri interni, 8% (7% nel 14-20) per gli interregionali e per i transnazionali (se il FESR è maggiore del 50%), 10% per i programmi di cooperazione esterna (IPA III o NDICI) e per i transnazionali (se il FESR è uguale o inferiore al 50% rispetto ad altri strumenti di finanziamento)

REGOLAMENTO REACT-EU

Nell'ambito delle misure Next Generation EU, REACT-EU intende fornire risposte per il superamento delle **conseguenze economiche e** «**sociali**» della pandemia di Covid-19, sostenendo, al contempo, investimenti per una ripresa economica verde, digitale e resiliente.

Obiettivo generale

«prevenire l'ampliamento delle disparità e processi di ripresa disomogenei tra SM e regioni, rafforzando la loro capacità di risposta alle crisi e aiutare le economie a preparare le basi per una rapida ripresa»

L'accordo tra Consiglio e PE sul testo è stato raggiunto il 18 novembre scorso. Il testo è stato poi approvato dal Consiglio (2 dicembre) e dal PE (15 dicembre). Ieri è stato pubblicato il regolamento.

REGOLAMENTO REACT-EU

Il testo di compromesso (Art.92.a «Risorse ERI» del RDC 2014-2020) conferma la formulazione del Consiglio e specifica l'importo delle risorse totali: 47,5 mld a prezzi 2018 da <u>assegnare in due tranche (</u> 37,5 mld di Euro nel 2021 e 10 mld nel 2022)
Assegnazione a livello di SM (e non per categoria di regioni) determinata attraverso un metodo allocativo che riflette la prosperità relativa dei Paesi e la portata dell'effetto dell'attuale crisi sulle economie e sulla società (indicatori: PIL, RNLpc, n. disoccupati totali e n. giovani disoccupati): la <i>tranche</i> 2021 per l'Italia pari a circa 11,3 mld a prezzi correnti, secondo i dati già comunicati dalla CE (circa 14 mld in totale)
Esigenza fortemente sostenuta da CE di un assetto programmatorio semplificato per rispondere alla richiesta di rapidità della spesa (entro il 2023) e di efficacia della risposta: un nuovo obiettivo tematico, in uno o più assi prioritari dedicati; programmazione in uno o più programmi esistenti o in un nuovo programma con ADG già esistente;
Disimpegno delle risorse aggiuntive alla chiusura dei programmi; prefinanziamento iniziale pari all'11% della tranche 2021.
Deroghe: non si applicano alle risorse aggiuntive le regole relative a concentrazione

tematica; condizionalità ex ante; riserva di performance; strategia di comunicazione;

flessibilità nell'allocazione tra fondi (FESR, FSE).

REGOLAMENTO REACT-EU: PINCIPALI DISPOSIZIONI AGGIUNTE IN TRILOGO

cofinanziamento europeo al 100 per cento.
Ampliati gli ambiti di intervento delle risorse aggiuntive sia per FESR e sia per FSE, accogliendo molte proposte del PE.
Su iniziativa dello SM, possibilità di allocazione di una quota delle risorse allo strumento IOG e alla CTE (programmi transfrontalieri) in caso di accordo tra SM partecipanti.
Confermata ammissibilità spesa dal 1º febbraio 2020 (EUCO 21 luglio), prevista la possibilità di ammettere progetti pienamente implementati o completati se le operazioni sono iniziate dopo il 1º febbraio 2020 (richiesta del PE in linea con la posizione italiana).
Le operazioni possono essere ancora selezionate per il supporto nel 2023. Si applicano in tal caso le regole di <i>phasing</i> secondo le disposizioni CPR 2021-2027 (per investimenti superiori a 5 mln di euro (Posizione IT soglia a 2 mln, non accolta).
Concentrazione delle risorse REACT-EU sugli obiettivi climatici stabilita in un nuovo <i>recital</i> , al 25% delle risorse globali a livello UE, con possibilità per gli Stati membri di discostarsene sulla base delle priorità nazionali.